

STATUTO SOCIALE DELLA WINNING CLUB ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA



ART. 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Casalecchio di Reno Bologna Via Canonica n. 18/20, una associazione sportiva dilettantistica, operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale che assume la denominazione di WINNING CLUB ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA.

Essa aderisce all'Unione Italiana Sport per tutti (U.I.S.P.) e le relative strutture periferiche conseguendo in tal modo il riconoscimento sportivo.

Con delibera del Consiglio Direttivo, che potrà aderire ad altre Associazioni e potrà affiliarsi ad altri Enti di promozione sportiva, agli organismi aderenti al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), alle Leghe Sportive e simili sia Nazionali che locali.

ART. 2

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

ART. 3

L'associazione si propone di :

- a) Promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche in particolare nella disciplina della Danza;
- b) Gestire impianti propri o di terzi, palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- c) Organizzare gruppi sportivi per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive, in primo luogo la Danza;
- d) Indire corsi di avviamento e didattica agli sport, attività motorie e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- e) Partecipare alla promozione e svolgimento di manifestazioni di natura sportiva dilettantistica, ricreativa e di accrescimento culturale.

Inoltre l'associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:

- a) Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi ed annessi aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive ;
- b) Allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative;
- c) Organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;
- d) Esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni nonché agli statuti e ai regolamenti dell'ente di promozione cui risulta affiliata e altresì degli enti di

promozione sportiva e/o delle federazioni sportive nazionali alle quali delibererà eventualmente d'aderire, e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti dell'ente di promozione sportiva dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le sue autorità dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti dell'ente di promozione sportiva e/o delle federazioni di appartenenza nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

ART. 4

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. In ogni caso è esclusa la temporaneità dalla partecipazione alla vita associativa.

ART. 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta anche verbale, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

All'atto della richiesta verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisterà ad ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.

ART. 6

La qualifica di socio da diritto:

- A partecipare a tutte le attività promosse dalla Associazione ;
- A partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti ed alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- A godere dell'elettorato attivo e passivo.

I soci sono tenuti:

- All'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle Deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- Al pagamento del contributo associativo.

ART. 7

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo ed in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale comporta l'automatica decadenza del socio.

ART. 8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 9

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale.



L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) Che non ottemperi alla disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
- b) Che si renda moroso per un periodo di un mese del versamento del contributo annuale;
- c) Che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'associazione;
- d) Che, in qualche modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

ART. 10

Le deliberazioni in materia di recesso e decadenza devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto all'art. 9 lett. b) del presente Statuto.

I soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

ART. 11

Il fondo comune non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali; da eventuali avanzi di gestione e da tutte le altre entrate che possono pervenire all'Associazione nello svolgimento delle sue attività.

Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART.12

L'esercizio sociale va dal 1 settembre al 31 agosto di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

ART.13

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea degli associati;
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente.

ART. 14

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno venti giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della convocazione.

ART. 15

L'assemblea ordinaria :

- a) Approva il bilancio consuntivo;

- b) Procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) Delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) Approva gli eventuali regolamenti;
- e) Delibera l'esclusione dei soci.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

ART. 16

L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

ART. 17

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quinti (3/5) degli associati.

ART. 18

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dalla assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare nel verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART.19

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri scelti fra gli associati. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni; i soci che non ricoprono cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina sportiva dilettantistica facente capo ad un ente di promozione sportiva. I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, il vice Presidente, il segretario ed il cassiere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un membro.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di quindici giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Di ogni seduta viene redatto il relativo verbale.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) Curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) Redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- c) Compilare gli eventuali regolamenti interni;
- d) Stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti l'attività sociale;
- e) Deliberare il recesso e l'esclusione degli associati;
- f) Nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa.



ART. 20

In casi di mancanza di uno dei componenti come pure in caso di decadenza della carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio nomina altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea cui spetterà deliberare l'eventuale ratifica. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'assemblea perché provveda alla nomina di un nuovo Consiglio.

ART. 21

Il presidente, viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

Al presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al vice Presidente convocare entro trenta giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 22

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci) deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

ART. 23

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe, quali la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, oppure a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 24

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgessero tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.

ART. 25

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti

IL SEGRETARIO

Elena Ventura

IL PRESIDENTE

Ventura Romeo

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 1

Via Marco Emilio Lepido, 178

40138 - BOLOGNA

È allegato dell'atto
registrato al n. *7764* serie *3A*

IL DIRETTORE
Dirigente Amministrativo
(Dot. Antonio Lalinga)

[Handwritten signature]

